



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 8/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24011** del registro di segreteria, su ricorso

proposto da [REDACTED] nato [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.

Andrea Medici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Ancona, via T. Frediani 10, giusta procura in atti. avverso l'INPS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura generale alle liti, dagli Avv.ti Valeria

Salvati e Susanna Mazzaferri, e domiciliato presso l'Ufficio legale

Inps, via San Martino n. 23.

Visto l'atto introduttivo ed il decreto con il quale è stata fissata

l'udienza di discussione;

Esaminati gli atti e i documenti di causa nonché la documentazione

depositata dal ricorrente all'odierna udienza;

Tenuta l'udienza del 10 dicembre 2025, sentiti i legali delle parti come

da verbale.

FATTO

La parte ricorrente, sig. [REDACTED] con ricorso ritualmente notificato all'Ente previdenziale, rappresentava che, a seguito del decesso, avvenuto in data 25/5/2022, de [REDACTED] (titolare di pensione a carico della Cassa dei Trattamenti pensionistici dello Stato, quale ex dipendente del Ministero della Giustizia) e di domanda presentata il 28 giugno 2022, si è visto riconoscere dall'INPS la pensione di reversibilità (iscrizione n. 17037340/Z2) con la aliquota del 20% della pensione già liquidata al genitore, a decorrere dal 1/6/2022 fino al termine del corso legale di studi in qualità di orfano maggiorenne studente universitario.

Esponendo che, dopo aver conseguito in data 2 luglio 2021 la laurea triennale presso la Facoltà di Informativa dell'Università della Svizzera Italiana di Lugano in data 18 marzo 2021, si era iscritto al corso di laurea magistrale in Cyber Risk Strategy and Governance presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, sostenendo gli esami previsti negli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 per poi laurearsi in data 5/4/2024.

A partire dall'8 maggio 2023, durante il corso di laurea magistrale, il ricorrente ha iniziato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali, inizialmente sino al 31/12/2023, poi prorogate sino al 31 marzo 2024) con la Security Reply s.r.l. di Torino presso la sede di Milano, via Robert Koch 1/4, società con la quale aveva in precedenza effettuato uno stage curriculare dal 5/9/2022 al 28/2/2023.

Nel periodo dall'8/5/2023 al 31/10/2023 l'orario di lavoro parziale

di 20 ore settimanali si concentrava su 2,5 giorni alla settimana, così da consentire allo studente lavoratore di continuare il suo percorso di studi.

Nel corso dell'anno 2023, lavorato interamente a tempo parziale, lo Iannace ha percepito una retribuzione netta di circa € 1.000,00 mensili (comprensiva del Bonus Irpef ex D.L. 3/2000 e dell'esonero del contributo IVS) corrispondente ad un totale annuo di € 8.454,82 lordi.

Assumeva il ricorrente che tale attività lavorativa gli sarebbe servita, almeno in parte, per mantenersi agli studi universitari magistrali, durante i quali ha sostenuto spese di iscrizione per circa euro 14.000,00 per ciascun anno accademico, cui si è aggiunto il canone di locazione annuo per euro 14.400,00 per l'affitto di un appartamento a Milano, sede della Università commerciale "Luigi Bocconi", al fine di frequentare le lezioni e sostenere gli esami universitari, oltre spese di vitto, spostamenti ed altro.

Non si sarebbe trattato di attività lavorativa tale da determinare la perdita della prevalente qualità di studente in ragione dell'orario contenuto e concentrato su 2,5 giorni a settimana.

A far data dall'1/4/2024, quattro giorni prima del conseguimento della laurea (in data 5/4/2024), il rapporto lavorativo con la Security Reply s.r.l sarebbe stato tradotto in rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

In data 16/4/2024 lo [REDACTED] presentava all'Inps la domanda di ricostituzione della pensione ai superstiti in godimento onde ottenere il pagamento della stessa dall'11/11/2023 fino al conseguimento

della stessa dall'1/11/2023 fino al conseguimento della laurea in data 5/4/2024, dichiarando un reddito presunto da lavoro dipendente di euro 10.000,00 per l'anno 2023 ed euro 22.000,00 per l'anno 2024.

A seguito di tale domanda, con provvedimento del 18/4/2024, la Direzione provinciale dell'INPS di Ancona comunicava al ricorrente la revoca della quota di pensione organi dall'8/5/2023 e il recupero della somma di euro 10.963,44 indebitamente erogatagli a tale titolo nel periodo dall'8/5/2023 al 31/10/2023 in ragione della prestazione di opera retribuita in detto periodo con un reddito presunto di euro 10.000,00 per l'anno 2023, superiore al trattamento minimo INPS maggiorato del 30%, con conseguente venir meno del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di orfano studente.

In conseguenza di tale provvedimento [REDACTED] in data 7/5/2024 presentava all'INPS domanda di ricostituzione della pensione volta al ripristino sul presupposto che nel corso di tale anno il suo reddito effettivo era stato di euro 8.454,82 lordi, importo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'a.g.o. maggiorato del 30%.

La domanda di ripristino della pensione veniva, però, respinta dall'INPS con provvedimento del 17/5/2024 laddove si ribadiva che l'attività dal medesimo prestata era una normale prestazione duratura e con adeguata retribuzione e, pertanto, decadeva dallo status di studente.

Secondo il deducente la posizione assunta dall'INPS è illegittima.

La quota di pensione non doveva essere revocata, in quanto il lavoro

retribuito prestato dal ricorrente dall'8/5/2023 al 31/10/2023 non era tale da escludere il diritto alla pensione ai superstiti di cui all'art. 22 della legge n. 903/1965 (che ha sostituito l'art. 13, sub art. 2, della legge n. 218/1952).

Osserva infatti che, ai fini del riconoscimento della quota di pensione di reversibilità o indiretta ai figli superstiti infra-ventiseienni iscritti all'università l'art. 22 citato richiede la sussistenza di due requisiti: la vivenza a carico del genitore al momento del decesso; la mancata prestazione di lavoro retribuito.

Pacifico il primo, sul secondo parte ricorrente indugia precisando che occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42/19999, la quale ha escluso che la espressione lavoro retribuito di cui all'art. 22 L. n. 903/1965 si riferisca ad ogni prestazione di lavoro e a retribuzione di qualsiasi misura.

La Corte ha quindi concluso che qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà di volta in volta essere valutata in concreto) la percezione di un piccolo reddito, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente, sicchè la totale eliminazione o anche semplice decurtazione della quota di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.

Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21707 del 2016 ha precisato che il riferimento della norma alla prestazione di un lavoro

retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, svolgendo le quali l'orfano non perde la sua prevalente qualifica di studente, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

I medesimi principi sono stati sviluppati dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Lombardia con sentenza n. 30 del 17/2/2025 che ha affermato come spetti al Giudice, chiamato ad applicare la norma al caso concreto, individuare i criteri in base ai quali possa desumersi che il percettore abbia perso la prevalente qualifica di studente e, conseguentemente, il diritto alla pensione di reversibilità.

In subordine, anche a volere ritenere ipoteticamente applicabile al caso di specie la circolare INPS n. 185/2015, la stessa, nell'individuare il criterio di riferimento per il diritto dei figli studenti alla pensione di reversibilità, parla di reddito annuo inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%.

Fatto sta che nel 2023, il reddito di lavoro del ricorrente è stato pari ad euro 8.454,82 lordi a fronte di un trattamento minimo annuo di pensione maggiorato del 30% pari a euro 10.116,47.

Conclusivamente, ha chiesto che sia accertato il diritto dell'istante alla quota della pensione di reversibilità dall'8/5/2023 al 31/10/2023 in qualità di orfano maggiorenne universitario; che sia accertato, in relazione a tale periodo, il suo diritto a non restituire all'INPS la somma di euro 10.963,44 di cui al provvedimento del 18/4/2024.

Con memoria versata in atti il 29 novembre 2025 l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla odierna udienza le parti intervenute hanno insistito nelle richieste e conclusioni compendiate negli atti scritti.

DIRITTO

Al fine di riconoscere il diritto alla quota di pensione di reversibilità ai figli superstiti infra-ventiseienni iscritti all'università, l'art. 22 della L. 21 luglio 1965 n. 903 (modificativo dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in precedenza già modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218) postula la sussistenza di due requisiti:

vivenza a carico del genitore assicurato deceduto;

la mancanza di lavoro retribuito.

Nel caso che oggi ne occupa il ricorrente si lamenta della revoca della quota di pensione di reversibilità, riconosciutagli per il periodo 8 maggio 2023 al 31 ottobre 2023 in qualità di orfano maggiorenne studente universitario, e della conseguente richiesta di ripetizione dell'indebito.

Parte attrice, nel richiamare giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, ha ritenuto illegittimo l'agire dell'INPS sol pensando ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42/1999 che hanno escluso che l'espressione "lavoro retribuito" si riferisca ad ogni prestazione di lavoro e a retribuzioni di qualsiasi misura anche se minimali, come avvenuto nel caso in esame.

Ad approdi speculari è pervenuto l'INPS, che ha evidenziato come, in assenza di una previsione legislativa, con la circolare n. 185/2015

sarebbe stato individuato il limite reddituale, pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%, oltre il quale lo svolgimento di attività lavorativa avrebbe fatto perdere al percettore la prevalente qualifica di studente e, di conseguenza, fatto venire meno la causa giustificativa della prestazione previdenziale per i figli superstiti infra venti seienni.

Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il ricorrente Iannace Renato ha percepito la pensione indiretta (n. 17037340/Z2 a decorrere dal giugno 2022 fino al termine del corso legale di studi (31/10/2023), in qualità di orfano maggiorenne universitario.

A decorrere dall'8 maggio 2023, durante il corso di laurea magistrale, ha iniziato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali) con la Security Reply S.r.l. e ha percepito nell'anno 2023 un reddito lordo di euro 8.454,82.

Il trattamento minimo mensile dell'anno 2023 incrementato del 30% e della quota di tredicesima mensilità, moltiplicato per 13 mesi, è pari all'importo di € 7.003,71 ($\text{€ } 598,61 + 30\% = \text{€ } 778,19 \times 8 \text{ mesi} + \text{XIII} = \text{€ } 7.003,71$).

Orbene, non ignora questo Giudicante i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42/1999 come richiamati dal ricorrente.

Con tale sentenza la Corte ha escluso che l'espressione "lavoro retribuito" sia riferito ad ogni prestazione di lavoro e a retribuzioni di qualsiasi misura anche minimali.

Nel caso di specie il ricorrente ha svolto una attività lavorativa a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali concentrate su 2,5 giorni a settimana, con un contratto che inizialmente prevedeva una durata fino al 31/12/2023, poi prorogato fino al 31 marzo 2024.

Tale attività, pur essendo part-time, presenta caratteristiche di stabilità e continuità che la configurano come normale prestazione duratura.

In tal caso il figlio superstite o equiparato che alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa, ha diritto alla pensione.

Diversamente, ove presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Il vacuum legislativo derivato dalla sentenza costituzionale, in punto di perimetrazione della attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione, è rimesso alla valutazione del caso concreto.

In sede amministrativa, come riferisce l'INPS in memoria, si è ritenuto che sussista un lavoro retribuito e, dunque, non tollerabile (ai fini che ci interessano) se e in quanto il reddito individuale del figlio superstite, dedotti i redditi compatibili per legge, non superi l'importo del trattamento minimo della pensione, annualmente maggiorato del 30%, ove per trattamento minimo deve intendersi l'importo del trattamento minimo mensile di pensione previsto

dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato di un dodicesimo della tredicesima mensilità (cfr. Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Sardegna, sent. 102/2023).

Nel caso di percezione di redditi, non per l'intero anno ma solo per alcuni mesi (continuativi o meno), si provvede alla riparametrazione del trattamento minimo maggiorato in rapporto al numero di mesi in cui si è svolta l'attività lavorativa.

Dunque, non si nega che il ricorrente abbia dedicato il proprio tempo alla sua formazione universitaria, ma tale valutazione, ai fini che ne occupa è scalfita dal superamento del limite reddituale fissato dall'INPS, limite che non può essere inteso come un lieve miglioramento della situazione economica del percipiente.

Certamente, il riferimento alla prestazione di un indistinto rapporto lavoro retribuito non può riguardare attività lavorative, precarie, saltuarie e con minimo reddito ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

Spetta, dunque, all'interprete, scrutinando il caso in concreto applicare la norma e soppesare il diritto allo studio, sacrosanto e tutelato dalla Costituzione con il principio, pur esso rilevante, e contenuto nella Carta costituzionale (art. 81) che risponde alla esigenza costituzionale di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale nel senso che una indiscriminata estensione delle prestazioni ai superstiti comporterebbe oneri aggiuntivi non compatibili con gli equilibri di bilancio del sistema pensionistico.

A tal fine, partendo dal dato normativo recato dall'art. 22 della L. 21

luglio 1965 n. 903 la Corte cost. con la citata sentenza n. 42/1999 ha ritenuto infatti che “Nella società odierna, com’è noto, nella quale i giovani studenti sono spinti dalle più diverse motivazioni a cercare di accostarsi al mondo del lavoro fin dagli anni dell’università, non mancano situazioni, come quella prospettata dal giudice rimettente, nelle quali viene svolta un’attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione. Pertanto, qualora si versi in una situazione del genere (che dovrà essere di volta in volta valutata in concreto), la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.”

Nello specifico però, alla luce degli elementi forniti in atti e delle coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte costituzionale, avendo l’Inps riscontrato il superamento del limite reddituale - individuato in base al criterio generale adottato nelle linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti di cui all’art. 22 della l. 21 luglio 1965, n.903, contenute nella già citata circolare n. 185/2015- pari al minimo pensionistico annuo, maggiorato del 30%, legittimo appare il recupero.

Infatti, in assenza di una previsione legislativa - l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto da parte degli uffici

preposti, pur non assumendo in questa sede giudiziale- efficacia vincolante ai fini dell'accertamento del diritto alla prestazione previdenziale di reversibilità in discorso, impone di esaminare tutti gli elementi offerti.

Conclusivamente, ritiene questa giudice che il Sig. Iannace abbia perso la prevalente qualità di studente a causa della attività lavorativa come effettivamente svolta e del reddito annuale che da questa ne è derivato.

Nè tale convincimento può reputarsi recessivo in virtù degli oneri sostenuti per frequentare la prestigiosa Università Bocconi a Milano o per aver sostenuto il canone di un appartamento a Milano.

Ciò, pur apprezzando la dedizione agli studi universitari prescelti, e al completamento del percorso di studi con profitto, non consente di ritenere, in buona sostanza, che il limite reddituale previsto in sede amministrativa dall'INPS possa/ debba essere ancorato alle spese sostenute (Rette universitarie, spese alloggio, trasferimenti, vitto etc.)

Alla luce degli elementi sopra lumeggiati, in via interpretativa, soppesando gli interessi coinvolti, va rigettato il ricorso e dichiarata la ripetibilità della somma di € 10.963,44 come postulata dall'INPS.

La particolarità delle questioni, unitamente ad una certa opinabilità nel valutare "gli interessi in gioco", rimessa oggi alle valutazioni di questo Giudicante, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in

composizione monocratica di Giudice per le pensioni, definitivamente pronunciando, previa lettura in udienza ex art. 167, comma 1, c.g.c., rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

Il Giudice unico

Cons. Guido Petrigni

Firmato digitalmente

GUIDO
PETRIGNI
03.02.2026
12:06:59
GMT+01:00



DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al terzo comma del già menzionato art. 52.

Il Giudice

Guido Petrigni

GUIDO
PETRIGNI
03.02.2026
12:06:59
GMT+01:00



In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri dati identificativi dell'interessato.

Depositata in Segreteria il 03/02/2026

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
03.02.2026
16:12:19
GMT+01:00